

Regolamento didattico

Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

Classe L – 14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto e definizioni).....	3
Art. 2 (Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata)	3
Art. 3 (Assicurazione della Qualità)	3
TITOLO II - ORDINAMENTO DIDATTICO.....	5
Art. 4 (Obiettivi formativi, sbocchi professionali e risultati di apprendimento attesi, Matrice di Tuning)..	5
Art. 5 (Attività formative e relativi obiettivi formativi specifici, crediti ed eventuali propedeuticità).....	6
Art. 6 (Conoscenze richieste per l'accesso, modalità di verifica ed eventuali obblighi formativi aggiuntivi)	7
Art. 7 (Riconoscimento di conoscenze, competenze e microcredenziali).....	8
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	9
Art. 8 (Organizzazione didattica)	9
Art. 9 (Obblighi di frequenza e propedeuticità)	10
Art. 10 (Attività a libera scelta dello studente).....	10
Art. 11 (Orientamento e Tutorato).....	11
Art. 12 (Tirocini/stage curriculari e Laboratori).....	11
Art. 13 (Mobilità studentesca e riconoscimento di crediti acquisiti all'estero).....	12
Art. 14 (Esami e valutazioni finali di profitto)	13
Art. 15 (Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini).....	14
Art. 16 (Votazione della prova finale).....	16
Art. 17 (Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale)	17
Art. 18 (Trasferimenti da altri Atenei e passaggi da altri Dipartimenti e da altri Corsi di Laurea).....	17
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA	18
Art. 19 (Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità)	18
Art. 20 (Competenze del Consiglio di Corso di studio)	19
Art. 21 (Servizi amministrativi di riferimento).....	19
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 22 (Norme finali e di rinvio).....	20
Art. 23 (Approvazione e modifica del Regolamento Didattico).....	20
Art. 24 (Entrata in vigore)	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i, dello Statuto della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di seguito denominati anche, rispettivamente, “Statuto” e “Università” –, e in attuazione del Regolamento didattico di Ateneo – di seguito denominato anche “RDA” –, detta le norme relative all'ordinamento didattico, all'organizzazione e ai servizi del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L-14) del Dipartimento di Giurisprudenza, di seguito denominati anche, rispettivamente, “Corso di laurea” o “Corso” e “Dipartimento”.

2. Nel presente Regolamento per i termini: “Regolamento didattico di ateneo” (RDA), “Regolamento didattico del corso di studio”, “corsi di studio”, “titoli di studio”, “classe di appartenenza di corsi di studio”, “settori scientifico-disciplinari”, “ambito disciplinare”, “credito formativo universitario”, “obiettivi formativi”, “ordinamento didattico di un corso di studio”, “attività formativa” e “curriculum”, *SUA-CdS e sistema di Assicurazione della Qualità* si assumono le corrispondenti definizioni di cui all'art. 1 del D.M. n. 270/2004, così come modificato dal D.M. n. 96/2023 e D.M. n. 1649/2023.

Art. 2

(Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata)

1. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (SSG), attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, appartiene alla classe L-14 di cui al D.M. n. 270/2004 e s.m.i.

2. Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è erogato in modalità “b” ovvero mista, secondo quanto previsto dall'ordinamento del Corso, dalla SUA-CdS e dalla normativa vigente. La quota di attività formative erogata a distanza, nonché le relative modalità tecnico-organizzative, sono definite annualmente nel Manifesto degli Studi e nei *syllabi*, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina di Ateneo e dalle disposizioni in materia di accreditamento.

3. Il percorso formativo è articolato in tre *curricula*: Scienze dei Servizi Giuridici per amministrazioni, imprese ed enti del terzo settore (ex Piano Istituzionale), Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza, Diritto e *management* dello sport (ad esaurimento).

Art. 3

(Assicurazione della Qualità)

1. Il Corso di Studio assicura il rispetto del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, nonché il Sistema di Assicurazione della Qualità di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di Studio, supportato dal Referente per la Qualità e dal Gruppo di Riesame, costituiti ai sensi del Regolamento di Ateneo, aggiorna

e monitora la SUA-CdS, la Scheda di Monitoraggio Annuale e, ove previsto, il Rapporto di Riesame Ciclico, tenendo conto delle indicazioni del Presidio della Qualità, del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Consiglio garantisce altresì la pubblicazione tempestiva e aggiornata del regolamento, del Manifesto degli Studi, dei *syllabi*, del calendario didattico, delle modalità di verifica, dei servizi di tutorato e dei servizi destinati agli studenti con disabilità e DSA.

3. La SUA, il Manifesto degli studi e i *syllabi* integrano il presente regolamento.

TITOLO II - ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

(Obiettivi formativi, sbocchi professionali e risultati di apprendimento attesi, Matrice di Tuning)

1. Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici forma laureati con una adeguata padronanza di metodo, una solida preparazione culturale e giuridica e una formazione più professionalizzante e immediatamente esercitabile, indispensabile per lo svolgimento di specifiche attività, presso amministrazioni, imprese pubbliche e private, e nel terzo settore, sia in ambito europeo sia internazionale.

2. Il Corso di Studio mira a far acquisire le capacità necessarie per la specifica formazione professionale grazie anche all'attivazione di tirocini formativi volti a realizzare adeguate esperienze professionali.

Il Corso si propone di assicurare una conoscenza giuridico/economica di base non solo dal punto di vista teorico ma anche attraverso l'analisi delle concrete prassi nei vari settori di base, caratterizzanti e affini/integrativi che consentano di applicare la normativa ad essi pertinenti.

3. Il Corso di Studio, in particolare, nell'ambito dell'area di apprendimento giuridica, mira a fornire al laureato in Scienze dei Servizi Giuridici la capacità:

- di interpretare le disposizioni giuridiche, nazionali, europee e internazionali, e di applicarle alle fattispecie concrete;
- di orientarsi nell'interazione tra la molteplicità delle fonti normative, ivi comprese quelle codicistiche, avendone assimilato la struttura;
- di argomentare tesi e soluzioni interpretative;
- di avere un approccio critico alle problematiche relative al proprio campo di studio;
- di sviluppare abilità analitiche, critiche e di inquadramento normativo, anche in chiave comparativistica;
- di guardare al diritto positivo attraverso la conoscenza della sua evoluzione storica e filosofica;
- di orientarsi e di applicare gli istituti fondamentali del diritto pubblico e privato, nonché quelli collegati del diritto internazionale e dell'UE;
- di comprendere e utilizzare uno specifico vocabolario tecnico-giuridico;
- di usare le tecnologie informatiche.

Per raggiungere gli obiettivi formativi è indispensabile padroneggiare efficacemente almeno una lingua dell'Unione europea, e possedere adeguate conoscenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici.

4. Con riferimento ai singoli *curricula*, gli obiettivi formativi sono di seguito indicati.

Il *curriculum* in Scienze dei Servizi Giuridici per amministrazioni, imprese ed enti del terzo settore (ex Piano Istituzionale) mira a fornire le competenze necessarie per lo svolgimento di attività professionali a prevalente contenuto giuridico nelle amministrazioni pubbliche, nelle imprese, negli Enti non-profit e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionale. In ambito pubblicistico, il percorso si propone di formare figure professionali che trovino occupazione nell'ambito delle amministrazioni territoriali (statali, regionali e locali), degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica. In ambito privatistico, la naturale destinazione professionale è rappresentata dall'impiego all'interno di imprese bancarie, assicurative e finanziarie, nonché nell'ambito del terzo settore. Il percorso formativo si articola attraverso un primo anno completamente finalizzato all'acquisizione delle conoscenze di base (in ambito storico-filosofico, privatistico, pubblicistico), e in due anni successivi dedicati alla formazione delle discipline caratterizzanti e settoriali.

Il *curriculum* in Scienze delle investigazioni e della sicurezza trae origine dalla necessità di offrire un adeguato percorso formativo a tutti coloro che intendono approfondire gli studi in tema di investigazioni, private e pubblica, e nel settore della sicurezza, dotandosi così di un bagaglio di conoscenze di natura teorica ma anche pratica. Il percorso di studi, dopo il primo anno dedicato allo studio delle discipline giuridiche fondamentali, approfondisce materie a forte vocazione pratica, funzionali all'esercizio delle professioni legate alla sicurezza e al ramo delle investigazioni.

Il *curriculum* in Diritto e *management* dello sport, attualmente disattivato e ad esaurimento, è un percorso che mira a formare un giurista di impresa particolarmente versatile nelle tematiche contrattuali, manageriali, organizzative e di tutela nel mondo dello sport. Il percorso tende a formare agenti e procuratori sportivi, consulenti di società sportive e sponsor, organizzatori di eventi sportivi, collaboratori di leghe, associazioni e organizzazioni sportive.

Gli obiettivi specifici, gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, il percorso formativo ed i risultati di apprendimento dettagliati secondo i descrittori adottati in sede europea (descrittori di Dublino) sono definiti nella Scheda Unica Annuale.

5. Il Corso di Studio, in ogni caso, prepara alle seguenti professioni (codifiche ISTAT): Responsabili e Dirigenti di ONG/Associazioni – (1.3.4.1.0); Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2); Consulenti Legali/Fiscali per enti non profit – (2.5.2.1.0); Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1); Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0); Agenti di commercio - (3.3.4.2.0); Specialisti in pubblica sicurezza - (2.5.1.1.3.); Tecnici dei servizi giudiziari - (3.4.6.1.0); Tecnici della sicurezza sul lavoro - (3.1.8.2.0).

6. La coerenza tra i risultati di apprendimento attesi (declinata attraverso i descrittori di Dublino) e le attività formative che caratterizzano il Corso è, comunque, verificabile attraverso la Matrice di *Tuning*, indicata nel presente Regolamento all'Allegato 1.

Art. 5

(Attività formative e relativi obiettivi formativi specifici, crediti ed eventuali propedeuticità)

1. Il quadro generale delle attività formative e i crediti assegnati (riferiti, per quanto riguarda le attività negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti, affini o integrativi, a uno o più settori scientifico-

disciplinari nel loro complesso e per ciascun ambito) sono definiti nel Manifesto degli Studi.

2. L'elenco delle attività formative, con i crediti assegnati a ciascuna di esse, i settori scientifico disciplinari di riferimento, e l'eventuale articolazione in moduli sono definiti nella Scheda Unica Annuale e nel Manifesto degli Studi rispettando, in ogni caso, il rapporto percentuale stabilito dall'art. 5, comma 4, del RDA.
3. Gli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono definiti nel *syllabus*.
4. Variazioni alle propedeuticità possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento nel Manifesto degli Studi, secondo le determinazioni del Consiglio di Corso di laurea.
5. In ogni caso, la propedeuticità fra gli insegnamenti è quella vigente al momento in cui lo studente deve sostenere l'esame.

Art. 6

(Conoscenze richieste per l'accesso, modalità di verifica ed eventuali obblighi formativi aggiuntivi)

1. Per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ovvero di titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. Per il Corso di Laurea in SSG non è prevista la programmazione locale degli accessi. È tuttavia prevista, in base alla normativa vigente che impone la verifica delle competenze possedute al momento dell'immatricolazione e l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), una prova iniziale volta a verificare il corretto uso della lingua italiana, nonché l'effettivo possesso o l'acquisizione di una buona cultura generale e una adeguata preparazione iniziale. L'eventuale esito negativo della verifica comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo.
3. Gli studenti iscritti con attribuzione di obbligo formativo aggiuntivo devono seguire attività di recupero, secondo le modalità definite dal Consiglio di C.d.S. e pubblicate nella pagina *web* del sito del Dipartimento di Giurisprudenza.
4. Le attività formative aggiuntive di cui al precedente comma si svolgono sotto la vigilanza di un coordinatore cui il Consiglio di Dipartimento ha conferito delega.
5. Gli studenti che non partecipano alla prova e che non l'hanno sostenuta presso altri Atenei ricevono automaticamente l'attribuzione di Obblighi formativi aggiuntivi e sono pertanto obbligati a seguire gli incontri formativi di cui al precedente comma.
6. Le modalità di verifica del superamento degli OFA sono definite nelle apposite Linee Guida allegate al presente regolamento per costituirne parte integrante (Allegato n. 2)

Art. 7

(Riconoscimento di conoscenze, competenze e microcredenziali)

1. Per le conoscenze e le competenze acquisite al di fuori dei percorsi universitari formali, secondo la normativa vigente in materia di cui agli artt. 5, comma 7, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, 4, comma 3, D.M. 16 marzo 2017, e in conformità alle previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti CFU dal Consiglio di Corso di Studio, su istruttoria della Commissione pratiche studenti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 8

(Organizzazione didattica)

1. Il Corso ha la durata normale di 3 anni.
2. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi comprensivi della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano. L'attribuzione dei crediti è conforme al sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS).
3. Al fine del conseguimento della Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, gli studenti devono sostenere complessivamente gli esami di profitto rappresentati nel Manifesto degli Studi che indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero dei crediti formativi riconosciuto per ciascuna attività didattica e le relative propedeuticità. Ex art. 11, comma 4 bis, D.M. 270/2004, è altresì possibile, su richiesta dello studente, conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di studio competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano di studio sono comunque registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
5. Il Manifesto degli Studi forma parte integrante del presente Regolamento.
6. Le modalità di insegnamento contemplano sia l'attività didattica frontale – in presenza e in una misura non superiore ai due terzi, come stabilito dal Consiglio di corso di Laurea in sede di programmazione, in modalità ibrida – in forma di lezione, sia in forma di esercitazioni. Le attività didattiche possono altresì assumere la forma di attività laboratoriali. Nell'ultimo anno di studio è necessario lo svolgimento del tirocinio curriculare oppure di un laboratorio, nonché l'acquisizione di competenze trasversali. Le modalità di erogazione, in presenza, a distanza o mista, sono indicate per ciascun insegnamento nel *syllabus* e nel Manifesto degli Studi, nel rispetto della modalità di accreditamento del Corso e delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.
7. A partire dall'anno accademico 2025/2026 per ciascun credito formativo universitario sono riservate 7 ore all'insegnamento frontale o ad altre attività didattiche equivalenti e le restanti 18 ore allo studio individuale.

Pertanto, nella nuova programmazione didattica, le attività formative previste dal Corso di studio si articolano in insegnamenti costituiti secondo le seguenti tipologie:

- a. di 91 ore di insegnamento frontale con 234 ore di studio personale pari a 13 CFU;

- b. di 84 ore di insegnamento frontale con 216 ore di studio personale pari a 12 CFU;
- c. di 77 ore di insegnamento frontale con 198 ore di studio personale pari a 11 CFU;
- d. di 70 ore di insegnamento frontale con 180 ore di studio personale pari a 10 CFU;
- e. di 63 ore di insegnamento frontale con 162 ore di studio personale pari a 9 CFU;
- f. di 56 ore di insegnamento frontale con 144 ore di studio personale pari a 8 CFU;
- g. di 49 ore di insegnamento frontale con 126 ore di studio personale pari a 7 CFU;
- h. di 42 ore di insegnamento frontale con 108 ore di studio personale pari a 6 CFU.

Resta fatto salvo che, sino al naturale esaurimento di ciascun piano, per le coorti precedenti continua ad applicarsi la ripartizione previgente (6 ore di insegnamento frontale e attività didattiche equivalenti per ciascun CFU).

8. La programmazione dell'attività didattica, compresa la decisione circa l'attivazione degli insegnamenti a scelta di cui all'elenco ricompreso nel Manifesto degli Studi è approvata annualmente dal Consiglio di Corso di Studi e quindi dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

(Obblighi di frequenza e propedeuticità)

- 1. La frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.
- 2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per le attività laboratoriali.
- 3. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 10

(Attività a libera scelta dello studente)

- 1. Nel piano di studio, anche di tipo individuale ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis, D.M. 270/2004, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti dovranno individuare due insegnamenti a libera scelta da 6 CFU tra quelli suggeriti per il Corso di laurea. È comunque consentita la scelta di insegnamenti diversi, purché coerenti con il progetto formativo individuale e previa istanza e conseguente approvazione del Consiglio di Corso di Studio o della struttura competente.
- 2. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso a sostenere l'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di

studio.

Art. 11

(Orientamento e Tutorato)

1. Il Corso di Studio, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il sistema di Assicurazione della Qualità e con le linee programmatiche del Dipartimento di Giurisprudenza, promuove attività di orientamento e tutorato finalizzate a favorire l'accesso consapevole al percorso universitario, la regolarità della carriera, il miglioramento del profitto, la riduzione degli abbandoni e il tempestivo conseguimento del titolo di studio.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono svolte in raccordo con il Dipartimento e comprendono, in particolare:
 - a) orientamento in ingresso, volto a fornire informazioni sull'offerta formativa, sull'organizzazione del Corso di studio, sui servizi agli studenti e sulle modalità di accesso;
 - b) tutorato *in itinere*, finalizzato a supportare lo studente nell'organizzazione del percorso formativo, nella predisposizione del piano di studi, nel superamento di eventuali difficoltà didattiche e nella regolare progressione della carriera;
 - c) attività di sostegno e recupero rivolte agli studenti destinatari di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), anche mediante il coinvolgimento dei tutor previsti dal Regolamento per le attività di tutorato;
 - d) orientamento in uscita, finalizzato a favorire l'inserimento nel mondo delle professioni, delle istituzioni, delle imprese e della formazione *post lauream*.
3. Le attività di tutorato possono essere svolte da docenti tutor, tutor esperti e tutor base, secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività di tutorato, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti coinvolti.
4. Il Corso di Studio partecipa al monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, anche attraverso l'analisi degli indicatori relativi alla regolarità delle carriere, agli abbandoni, al superamento degli esami e alla soddisfazione degli studenti.
5. Le modalità organizzative e operative delle attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dal Regolamento per le attività di tutorato approvato dal Consiglio di Dipartimento, nonché dalle ulteriori disposizioni adottate dagli organi competenti del Corso di Studio e di Dipartimento.

Art. 12

(Tirocini/stage curriculari e Laboratori)

1. Al fine di conseguire i crediti previsti dal Piano di studio per lo svolgimento di "Altre attività" finalizzate a consentire il completamento della formazione teorica con la maturazione di competenze operative, nonché di orientare le future scelte professionali, gli studenti possono svolgere tirocini

curricolari in Italia o all'estero, presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, ovvero frequentare i Laboratori previsti con riguardo a ciascun settore disciplinare, nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di laurea.

2. Per ciascun tirocinio/*stage* deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell'attività lavorativa svolta in un'azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del Corso di laurea. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente durante lo *stage*.

3. Prima dell'avvio, l'attività di *stage* o di tirocinio deve essere approvata dal Tutor accademico indicato dal tirocinante.

4. Lo *stage* o il tirocinio consente l'acquisizione di 7 CFU. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di *stage* sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

5. La frequenza dei Laboratori attivati, e presenti nel Manifesto degli studi, può essere computata ai fini dell'adempimento dell'attività di *stage* o di tirocinio. I Laboratori sono a numero chiuso, come stabilito dal Consiglio di Corso di Studio. Gli studenti devono obbligatoriamente registrarsi entro il termine indicato e non possono superare il numero di 25 per ciascun Laboratorio.

6. Oltre ai tirocini curricolari obbligatori di cui al precedente comma 1, gli studenti possono svolgere tirocini curricolari facoltativi e partecipare facoltativamente ai Laboratori, senza acquisizione di crediti formativi. In caso di richieste di partecipazione a Laboratori in numero eccedente la capienza massima prevista, prevalgono le richieste finalizzate al conseguimento di crediti obbligatori.

7. Al fine di conseguire i crediti obbligatoriamente previsti dal piano di studio, i tirocini possono essere svolti e i Laboratori possono essere frequentati solo a partire dall'avvio dell'anno di corso in cui sono previste le relative attività nel piano di studio.

Art. 13

(Mobilità studentesca e riconoscimento di crediti acquisiti all'estero)

1. Il Consiglio di Corso di studio, allo scopo di migliorare il livello di internazionalizzazione del percorso formativo, incoraggia gli studenti a svolgere periodi di studio e *traineeship* all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile a quello dei ECTS.

2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti e alle studentesse attraverso appositi bandi, nonché disciplinate dal connesso Regolamento.

Art. 14

(Esami e valutazioni finali di profitto)

1. Al termine di ciascun insegnamento o modulo d'insegnamento è previsto un esame di profitto da sostenersi nell'anno di corso e nel semestre indicati dal Manifesto degli Studi.
2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale on-line. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza può non essere corredata da votazione. Sia nel caso di prove scritte che orali, è comunque consentito allo studente di ritirarsi, fino al momento antecedente alla verbalizzazione della valutazione finale di profitto che dovrà essere comunicata verbalmente allo studente dalla Commissione prima dell'apposizione del voto o del giudizio sul verbale. Qualora lo studente si sia ritirato, non abbia conseguito una valutazione di sufficienza ovvero abbia rifiutato la valutazione proposta dalla Commissione, l'annotazione sul verbale sarà utilizzata esclusivamente a fini statistici, non si provvederà ad annotare l'esito della prova sul libretto universitario dello studente e, nella sua carriera, la valutazione verrà presa in considerazione esclusivamente ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza, di cui all'art. 36 dell'RDA.
3. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
4. Qualora lo studente abbia superato prove intermedie, la valutazione globale deriva dall'insieme delle prove parziali.
5. Le verifiche intermedie e l'esame finale si svolgono di norma in forma orale, ma il Consiglio di Corso di studio, su proposta del docente, può deliberare che si svolgano in forma scritta.
6. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, la cui composizione viene approvata dal C.d.S., e che assicuri comunque la presenza di almeno due membri, tra cui il titolare dell'insegnamento.
7. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, che non escludono l'esame finale.

Per lo svolgimento delle prove di esame in modalità a distanza si rinvia a quanto disposto dall'art. 28, comma 11, del RDA e alle successive disposizioni attuative emanate dall'Ateneo.
8. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto, nell'ambito di ciascuna delle sessioni di esami, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, di ripetere la prova d'esame nell'appello immediatamente successivo.

9. È prevista la possibilità che gli studenti richiedano – per una sola volta in carriera e per un massimo di 12 CFU totali – l’anticipazione degli esami relativi a insegnamenti per i quali la frequenza sia prevista in anni successivi a quello in corso. Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente agli studenti che, al momento della richiesta, abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, dal relativo piano di studio, per il proprio anno di corso e per tutti gli anni precedenti. La richiesta di anticipazione deve essere presentata al Consiglio di Corso di Studio che delibera in merito e sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento. Le risultanze della valutazione dovranno essere trasmesse alla Segreteria Studenti, al fine di consentire l’inserimento in carriera degli esami di cui si è chiesta l’anticipazione.

Art. 15

(Caratteristiche della prova finale, assegnazione e termini)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici.
2. L’esame finale, svolto in seduta pubblica davanti ad una Commissione di laurea, consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea scritta, predisposta dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore. La Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, è composta da almeno sette docenti, tra cui è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di Studio. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. La tesi di laurea consta di un elaborato di approfondimento di tematiche giuridiche e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea inserite nel Piano di studio approvato. La prova finale può anche essere collegata a un’attività di tirocinio o di Laboratorio. Il lavoro di tesi può riguardare anche i risultati di una ricerca giurisprudenziale, di un’esperienza pratica o collegata a un’attività di tirocinio e può essere realizzata anche mediante il supporto di strumenti audiovisivi e simili.
4. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell’Unione europea: francese, inglese, spagnolo.
5. La dissertazione scritta (tesi) può essere di tipo “tradizionale” e “a modello differenziato”. Fermo restando l’impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati, l’elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 90.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo “tradizionale” e non inferiore a 40.000 (spazi inclusi) per la tesi “a modello differenziato”.
6. Lo studente può discutere la tesi nella disciplina di un insegnamento complementare del quale non abbia sostenuto l’esame, ma che sia previsto nella sua carriera.
7. La tesi può essere assegnata in una disciplina del cui insegnamento lo studente non abbia ancora

sostenuto l'esame.

8. L'assegnazione della tesi può essere richiesta dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per i primi due anni. L'esame di laurea non può essere sostenuto prima di 6 mesi dall'assegnazione per le tesi di tipo "tradizionale" e di 3 mesi per le tesi a "modello differenziato". Se la tesi è assegnata in una disciplina il cui insegnamento è previsto dal piano di studio all'ultimo anno di corso, il termine è ridotto a 4 mesi. Il termine è ridotto a 4 mesi anche per gli studenti che, per effetto del riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti, siano iscritti direttamente all'ultimo anno di un Corso di Studio. Per le tesi a modello differenziato il termine è in ogni caso di 3 mesi.

9. È possibile svolgere la tesi in insegnamenti non sostenuti oppure appartenenti a percorsi diversi rispetto a quello prescelto dallo studente. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver abbandonato l'incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 12, indipendentemente dal Corso di studio in cui è incardinato l'insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 15. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico, il Presidente distribuisce al Consiglio di Corso di Studio un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l'equa distribuzione dei carichi.

10. Per ottenere l'assegnazione della tesi lo studente deve recarsi presso l'area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso e i docenti che hanno ancora disponibilità per l'assegnazione nei limiti di cui al precedente comma.

L'ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo ove abbia raggiunto il limite di 12 di cui al comma precedente. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l'area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.

11. A pena di decadenza, gli studenti assegnatari di tesi tradizionali devono sostenere l'esame di laurea entro i due anni dall'assegnazione, quelli assegnatari di tesi a modello differenziato entro un anno. Tali termini possono essere prorogati di un anno dal relatore, per un massimo di due volte. A pena di inammissibilità il modulo per la proroga, firmato dal medesimo relatore, dovrà essere depositato presso l'area didattica prima che sia trascorso il termine di decadenza.

12. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il relatore e lo studente e tempestivamente comunicato all'area didattica, non incide sul decorso dei predetti termini.

13. Lo studente può in qualsiasi momento rinunciare alla tesi a lui assegnata e chiedere l'assegnazione di una nuova tesi. In questo caso, il termine decorre nuovamente.

14. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

15. È consentito il conseguimento del titolo di laurea in anticipo rispetto alla durata normale del Corso di Studio. La richiesta di anticipazione della laurea deve essere presentata al Consiglio di Corso di Studio che delibera in merito e sottopone all'approvazione del Consiglio del Dipartimento. L'autorizzazione al conseguimento anticipato della laurea è subordinata alla pregressa autorizzazione al sostenimento anticipato degli esami di profitto, di cui al comma 10 dell'art. 14 del presente Regolamento. Possono presentare domanda di anticipazione esclusivamente gli studenti che abbiano conseguito, negli esami di profitto sostenuti, una votazione media non inferiore a 29/30. L'autorizzazione è concessa a condizione che lo studente abbia acquisito, entro i termini stabiliti, tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale. L'anticipazione del conseguimento del titolo non può in alcun caso superare un semestre rispetto alla durata ordinaria del Corso di Studio. Gli studenti che conseguono il titolo in anticipo sono comunque tenuti al versamento dei contributi di iscrizione relativi all'ultimo anno di corso al quale risultano iscritti. L'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla competente Segreteria Studenti, per il seguito di competenza.

Art. 16

(Votazione della prova finale)

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base costituito dalla media aritmetica espressa in trentesimi delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi "tradizionali" e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi "a modello differenziato". Per le tesi "tradizionali", se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi "a modello differenziato", se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) conseguimento della laurea con iscrizione in corso: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 3 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di studio o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l'incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di studio;

b) svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell'esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d'intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell'anno accademico di assegnazione della tesi nell'ambito del Corso di studio;

c) svolgimento di attività di *stage* curriculare non obbligatorio: incremento di 0,5 punti per *stage* curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per *stage* curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore; l'incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte

e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.

d) partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU.

Art. 17

(Articolazione e programmazione didattica, calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale)

1. L'attività didattica del Corso di studio si articola, a pieno regime, in due semestri in cui si prevedono lezioni, didattica integrativa, prove di valutazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito della programmazione di Dipartimento, il Consiglio di Corso di studio provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, l'organizzazione temporale, le proposte per le attività integrative e di orientamento.
3. Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, ed è così strutturato:
 - 3 appelli nella I sessione, alla fine del primo semestre (nel periodo dicembre- febbraio), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;
 - 3 appelli nella II sessione, alla fine del secondo semestre (nel periodo maggio - luglio), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro;
 - 2 appelli di recupero nella III sessione, (nel periodo settembre-ottobre), distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro.
4. Il Presidente coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un'omogenea distribuzione. Il Direttore di Dipartimento, ai sensi del RDA, approva il calendario degli esami.
5. Le prove finali si svolgono nell'arco di quattro appelli, nei mesi di dicembre, marzo, luglio e ottobre.

Art. 18

(Trasferimenti da altri Atenei e passaggi da altri Dipartimenti e da altri Corsi di Laurea)

1. In caso di passaggio e/o trasferimento da altri Corsi di Laurea istituiti presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli o da altri Atenei, per il riconoscimento dei crediti acquisiti o degli esami superati si applicano, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, i criteri definiti dal Regolamento per la valutazione delle carriere studentesche.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

Art. 19

(Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità)

1. Il Corso di laurea afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza ed è soggetto alle procedure di Assicurazione della Qualità stabilite dall'Anvur.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto di Ateneo, è eletto un Presidente del Consiglio di Corso cui è affidata la direzione didattica e organizzativa del corso nonché la responsabilità del processo di qualità della didattica dei corsi di studio.
3. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio di Corso, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di Laurea.
4. Il Presidente del Corso è coadiuvato nella sua attività dal Referente per la Qualità e da un Gruppo di Riesame designati dal Consiglio di Corso di Laurea.
5. Il Gruppo di Riesame risulta composto da 5 docenti afferenti al Consiglio di Corso, da un'unità del personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattica e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studio.
6. È compito del Referente per la qualità assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Referente riferisce periodicamente in Consiglio di Corso di studio e in Consiglio di Dipartimento in merito alle attività svolte e si relaziona con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
7. È compito del Gruppo di Riesame, con il coordinamento del Referente, redigere annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo anche conto delle relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa e approvata dal Consiglio di Corso di studio per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattico nonché alla Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità. Il Rapporto di Riesame Ciclico, seguendo la procedura prevista dalla normativa primaria, è approvato dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di previa approvazione in Consiglio di Corso di studio, attenendosi alle indicazioni fornite dal Presidio AQ di Ateneo e dai Nuclei di Valutazione. La documentazione richiamata è soggetta a pubblicazione sul sito del Dipartimento.
8. Il sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di studio, progettato per identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, si avvale, in conformità alle previsioni normative, delle attività e dei pareri del Comitato di indirizzo, composto dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di Corso, da docenti del Corso e da rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio di Corso, nonché da rappresentanti dei principali *stakeholders*, con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei

percorsi formativi.

Art. 20

(Competenze del Consiglio di Corso di studio)

1. I Consigli dei Corsi di studio sono costituiti ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
2. Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Corso i professori a contratto e i supplenti, senza concorrere alla formazione del numero legale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
3. Spettano al Consiglio di Corso tutte le competenze previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché quelle eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 21

(Servizi amministrativi di riferimento)

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del Corso di Laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti alle attività stesse, è di competenza dell'Area Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.
3. A supporto degli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, sono presenti, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione Orientamento, la Commissione tutorato nonché un servizio di tutorato e di *coaching*.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Norme finali e di rinvio)

1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio di Corso di studio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia d'istruzione universitaria ed autonomia didattica delle università, allo Statuto e ai Regolamenti in vigore presso l'Ateneo.

Art. 23

(Approvazione e modifica del Regolamento Didattico)

1. Il presente Regolamento, e le sue eventuali successive modifiche, sono proposti, annualmente, dal Consiglio di Corso di studio e approvati dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e delle procedure previste dagli organi competenti.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza e quindi caricato nel relativo riquadro della scheda SUA.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal maggio 2026.